

**VERBALE DI ACCORDO**  
**EX ART. 29-30 D.LGS. 148/2015; EX ART. 19 D.L. 17 marzo 2020 nr. 18**

\*\*\*

Il giorno 30 marzo alle ore 17.00 si è tenuto in teleconferenza l'incontro azienda-sindacato tra:

- TEATRO STABILE DEL VENETO "CARLO GOLDONI" (TSV), c.f. 02630880272, rappresentata dal Dirigente Amministrativo Antonio Goldin, dal Direttore Massimo Ongaro e dal RPCT Ivaldo Vernelli a ciò autorizzati con delibera del CdA del 30 marzo 2020;
- l'RSA: Sig.ri Dante Felpati, Polo Stefano, Daniela Venier, Giorgio Berto, Andrea Lamponi e Gianluca Casaroli;
- FISTEL-CISL PADOVA ROVIGO nella persona della Sig.ra Paola Guidolin;
- FISTEL-CISL VENEZIA nella persona del Sig. Vianello Mauro;
- SLC-CGIL PADOVA nella persona della sig.ra Nicoletta Rampazzo;
- UILCOM - UIL PADOVA ROVIGO nella persona del Sig. Ermes Scarso.

**Premesso che:**

- L'azienda TSV opera nel settore dello spettacolo dal vivo;
- In data 23 febbraio 2020, a seguito della repentina diffusione sul territorio nazionale e in special modo Veneto dell'infezione legata al virus denominato COVID-19, il Ministero della Salute con l'ordinanza n. 1, seguita da ulteriori provvedimenti normativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di evitare la diffusione del virus, ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico. Tale restrizione impedisce, altresì, lo svolgimento di prove ed esercitazioni, sia per la sospensione degli spettacoli che per la non agibilità dei locali.
- A ciò si aggiunge l'incidenza negativa dell'emergenza in atto sull'interesse del pubblico alla partecipazione ad eventi di prossima programmazione con conseguente stato di crisi temporanea del settore.
- La direzione del TSV con la nota trasmessa ai propri Responsabili di Area, alle OO.SS. aziendali e territoriali il 09.03.2020 - a seguito della pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 - ha emanato la seguente disposizione:

*tutti I LAVORATORI che NON hanno più attività diretta da svolgere in teatro NON DEBBONO raggiungere il posto di lavoro, la loro assenza sarà giustificata direttamente dalla direzione aziendale.*

**Modalità:**

*1. I giustificativi maturati e non goduti denominati ferie - permessi - rof - banca ore - ecc... al 31 dicembre 2019 saranno imputati a coprire le assenze. Qualora questi giustificativi non fossero sufficienti l'azienda farà istanza di intervento del FIS (fondo d'integrazione salariale INPS) o alla cassa integrazione in deroga;*

*2. Per coloro che hanno attività non differibili laddove possibile verrà instaurato il rapporto di lavoro agile, per gli altri per il solo tempo strettamente necessario continueranno ad utilizzare i normali posti di lavoro.*

- Le organizzazioni sindacali hanno manifestato la volontà di procedere ad un esame congiunto.

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo  
le parti concordano quanto segue:**

1. sia attuato il massimo utilizzo di modalità di Lavoro Agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza come da art. 1 comma 7 punto a) del DPCM dell'11 marzo 2020;
2. dopo un approfondito esame delle circostanze che determinano la sospensione delle attività come indicata nelle premesse si conviene che l'azienda attiverà la procedura per la richiesta

  
  
    

dell'intervento del trattamento ordinario integrazione salariale con causale "COVID-19 NAZIONALE" ex art. 19 D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 (FIS "EMERGENZA COVID-19");

3. Per quanto sopra si ritiene di ricorrere al trattamento ordinario integrazione salariale con causale "COVID-19 NAZIONALE" per tutto il personale interessato all'ammortizzatore sociale come da allegato 1;
4. TSV si impegna ad anticipare ai lavoratori l'indennità pari al trattamento ordinario integrazione salariale con causale "COVID-19 NAZIONALE" ex art. 19 D.L. 17 marzo 2020 nr. 18, dopo accoglimento da parte dell'INPS della richiesta di intervento come ai precedenti punti 2 e 3.
5. Nella eventualità che il trattamento ordinario integrazione salariale con causale "COVID-19 NAZIONALE" non fosse autorizzato, né risultasse possibile il ricorso ad altri ammortizzatori sociali a copertura del periodo per cui è stata richiesto l'intervento del FIS "COVID-19 NAZIONALE", esclusa ogni responsabilità dell'Azienda nei confronti dei lavoratori, le parti si incontreranno per tentare di individuare una modalità alternativa di copertura delle retribuzioni.
6. Resta inteso che il ricorso agli ammortizzatori deve considerarsi riferito al periodo di "COVID-19 NAZIONALE" sulla base delle disposizioni delle autorità competenti, e quindi attualmente «per periodi decorrenti dal 25 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020» (art. 19 c.1 D.L. 17 marzo 2020, n 18) <sup>[1]</sup>, salvo successive modifiche.
7. Le parti concordano di incontrarsi per una verifica in merito al presente accordo e per valutare la necessità di chiedere una proroga dell'intervento del trattamento ordinario integrazione salariale con causale "COVID-19 NAZIONALE" ex art. 19 D.L. 17 marzo 2020 nr. 18, laddove necessario.
8. Resta inteso che nel caso in cui si determinassero le condizioni per una ripresa, anche solo parziale, dell'attività lavorativa l'ammortizzatore sociale sarà sospeso con preventiva comunicazione ai lavoratori interessati.

Con il presente verbale le parti si danno atto di avere espletato, con esito positivo, la procedura sindacale prevista dagli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

TSV  
*Antonio Golini* *Indes* *Verdell*

*[Signature]*

RSA

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*Casero* *[Signature]*

FISTEL-CISL PADOVA ROVIGO

*[Signature]*

FISTEL-CISL VENEZIA

*[Signature]*

SLC-CGIL PADOVA

*[Signature]*

UILCOM-UIL PADOVA ROVIGO

*[Signature]*

[1] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>